

ALBERTO RONCO

CONFERENZA SULL'APPELLO DEL 6 OTTOBRE 2015

BROGLIACCIO DEGLI SPUNTI DI RIFLESSIONE

§§--I--§§

EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'ULTIMO DECENNIO

legge n° 263/2005

- (art. 283) i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado passano dai “gravi motivi” ai “gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”

decreto legislativo n° 40/2006

- (art. 339) le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, da inappellabili che erano, diventano soggette ad un appello limitato

legge n° 69/2009

- (art. 345) la preclusione alle nuove prove in appello (ferma restando l'indispensabilità e la c.d. rimessione in termini) viene estesa espressamente ai documenti
- (art. 353) viene esclusa la rimessione al giudice di primo grado per ragioni di competenza

legge n° 183/2011

- (art. 350) ferma la trattazione collegiale, si consente che le prove siano assunte da un giudice singolo, delegato dal presidente;
- (art. 283) si prevede che il giudice, nel dichiarare inammissibile o manifestamente infondata l'istanza di sospensione, possa condannare chi l'ha chiesta ad una pena pecuniaria compresa tra € 250,00 ed € 10.000,00 (l'ordinanza, non impugnabile, è revocabile con la sentenza);
- (art. 351) l'ordinanza che pronuncia sull'inibitoria è qualificata come non impugnabile; si prevede che all'udienza dell'art. 350 (ma non a quella

appositamente anticipata) il giudice (anche collegiale) chiamato a decidere sulla sospensiva possa soprassedere e decidere direttamente sull'impugnazione ex art. 281 sexies, ossia invitando le parti alla discussione e quindi leggendo dispositivo e motivazione;

- (art. 352) più in generale si prevede che sia comunque possibile la decisione ex art. 281 sexies (anche quando il giudice è collegiale)

decreto legge n° 83/2012, convertito in legge n° 132/2012

- riformulazione dell'art. 342 sui motivi d'appello;
- nell'appello secondo il rito ordinario non sono più ammissibili le nuove prove (ed i nuovi documenti) ritenuti dal giudice indispensabili (l'accesso in appello alle nuove prove indispensabili resta nel rito del lavoro, in quello locatizio e nel procedimento sommario);
- vengono introdotti gli artt. 348 bis e ter (e 436 bis per il rito del lavoro), istitutivi del c.d. filtro in appello, ossia della possibilità di decidere con ordinanza l'impugnazione che non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta;
- viene riformato l'art. 360 n° 5] e si prevede che in caso di doppia conforme sulla ricostruzione dei fatti (tanto per l'appello deciso con sentenza quanto per quello deciso con ordinanza) non è dato ricorso per cassazione ex n° 5];

legge n° 228/2012 (che modifica l'art. 13 del d.p.r. n° 115/2002)

- “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 *bis*. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”

disegno di legge delega 10 febbraio 2015 - art. 2, lett. b]

- accentuazione del carattere impugnatorio, anche con eventuale tipizzazione dei motivi

- accentuazione dell'onere di specificità dei motivi
- divieto di nuove allegazioni in appello e limiti alle deduzioni difensive (nella relazione si dice che le allegazioni sono tendenzialmente chiuse con gli atti introduttivi del primo grado);
- soppressione dell'inammissibilità per non ragionevole probabilità di accoglimento
- maggior rigore nella disciplina del rilievo, ufficioso o su istanza di parte, delle questioni pregiudiziali di rito
- efficacia immediata di tutte le sentenze, anche di mero accertamento e costitutive
- nella sola relazione illustrativa: possibilità di motivazione con richiamo alla motivazione di primo grado "quando essa risulta aver superato le doglianze"

## §§--II--§§

### LA DECISIONE DELL'APPELLO CON ORDINANZA

- a] la configurazione del nuovo istituto (artt. 348 bis, 348 ter, 436 bis): se l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, il giudice alla prima udienza lo respinge, dichiarandolo inammissibile, con ordinanza – diventa così direttamente ricorribile in cassazione la sentenza di primo grado (in un termine di 60 giorni decorrenti non solo dalla notifica, ma anche dalla comunicazione dell'ordinanza)
- b] i limiti di applicazione: non nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del P.M.; non nell'appello contro ordinanze pronunciate secondo il rito sommario; non quando l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello deve essere pronunciata con sentenza;
- c] norma singolarissima, che esige dal giudice d'appello lo studio del fascicolo già in vista dell'udienza di cui all'art. 350 (rischio del doppio lavoro se non ritiene di chiudere già alla prima udienza)

d] complessità definitoria della (e, forse, inutilità dell'indagine circa la) nozione di “non ragionevole probabilità di essere accolta”;

e] maggiore proficuità del discorso circa l'impugnazione esperibile dopo questa pronuncia;

f] decisioni di sezioni semplici in contrasto:

f.1] la n° 7273/2014 afferma che l'ordinanza può essere impugnata con ricorso in cassazione se si fanno valere vizi propri dell'ordinanza stessa (differenti dalla censura circa il non accoglimento dell'appello); e, in particolare, se la si censura per aver deciso con ordinanza dove non sarebbe stato possibile per la presenza dei limiti di cui al punto b] (e, in particolare, in quanto l'appello era di per sé inammissibile o improcedibile, cosicché questi “vizi” avrebbero dovuto essere dichiarati con sentenza);

f.2] la n° 8940/2014 afferma invece che l'ordinanza non è mai impugnabile (e può dichiarare l'appello anche inammissibile o improcedibile);

g] fattispecie tipiche:

g.1] censura circa la condanna alle spese contenuta nell'ordinanza (per Cass. n° 8940 è proponibile in un giudizio di primo grado ad hoc, anche di opposizione all'esecuzione);

g.2] l'appello viene dichiarato inammissibile o improcedibile: per Cass. n° 7273 l'ordinanza non può contenere queste affermazioni (infatti inammissibilità ed improcedibilità vanno dichiarate con sentenza) e dunque, ove le contenga, sarebbe impugnabile; per Cass. n° 8940 inammissibilità ed improcedibilità possono essere dichiarate con ordinanza e “rimettono comunque in pista” il soccombente per l'impugnazione della sentenza di primo grado;

g.3] non si sarebbe potuto decidere l'appello nel merito in quanto inammissibile od improcedibile (per Cass. n° 8940, la decisione con ordinanza “rimette in pista” anche in questo caso il soccombente consentendogli di impugnare la sentenza di primo grado);

g.4] i difetti ricostruttivi della decisione n° 8940: a seconda della forma della decisione (ordinanza o sentenza) inammissibilità o improcedibilità vengono “sanate” oppure no;

g.5.1] primo esempio emblematico: l'appello è privo di motivi specifici ex art. 342 e ciononostante viene rigettato nel merito con ordinanza; secondo la tesi di Cass. n° 8940 l'inammissibilità dell'appello non impedisce che la Cassazione giudichi sulla sentenza di primo grado (invece, se in un caso analogo la decisione fosse assunta con sentenza, il controricorrente potrebbe dolersi in cassazione della mancata dichiarazione di inammissibilità);

g.5.2] secondo esempio emblematico: l'appello è privo di motivi specifici ex art. 342 e come tale viene dichiarato inammissibile con ordinanza; secondo la tesi di Cass. n° 8940 l'impugnazione in Cassazione della sentenza di primo grado rende irrilevante che l'appello fosse inammissibile (invece, se in un caso analogo la decisione fosse assunta con sentenza, prima di poter nuovamente valutare il merito della controversia, sarebbe necessario che il ricorrente ottenesse dalla stessa Cassazione la riforma della dichiarazione di inammissibilità dell'appello);

g.6] per salvare le tesi di Cass. n° 8940 sarebbe necessario ritenere che la Cassazione, investita del ricorso contro la pronuncia di primo grado, possa comunque vagliare (anche su istanza della parte interessata, che a seconda dei casi può essere il ricorrente o il controricorrente) se l'appello fosse decidibile nel merito e, in caso di risposta negativa, dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (entrambe le sentenze di cassazione citate, quantomeno per il caso di appello tardivo o non consentito dalla legge, ipotizzano questa tesi);  
h] con ordinanza n° 223/2015 la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, con riguardo allo specifico quesito se l'ordinanza sia autonomamente impugnabile qualora abbia dichiarato manifestamente infondato l'appello senza considerare uno dei motivi di censura;

i] il problema della riforma dell'art. 360 e della c.d. doppia conforme: secondo la giurisprudenza:

i.1] l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non equivale all'omesso esame di una prova;

i.2] anche quando il ricorso ex art. 360 n° 5] è precluso, resta pur sempre la possibilità di impugnare in cassazione, ex art. 360 n° 4, la sentenza priva assolutamente di motivazione o con motivazione incomprensibile o con motivazione intrinsecamente contraddittoria o con motivazione che contraddice il dispositivo (così Cass. SS. UU. 8053/2014, che ha anche ritenuto applicabile al processo tributario la riforma sui limiti di censurabilità in cassazione della motivazione)

l] altre questioni:

l.1] la comunicazione dell'ordinanza effettuata via PEC senza che il destinatario possa rendersi conto che si tratta di una dichiarazione di inammissibilità ex art. 348 ter (per Cass. n° 18024/2015 non corre il termine breve)

l.2] il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado deve contenere l'espressa indicazione che le questioni poste al giudice di legittimità erano già state convogliate nell'appello così da escludersi la formazione del giudicato sulle stesse, con indicazione puntuale degli atti da cui risulta la devoluzione in appello e con relativa produzione (Cass. n° 2784/2015)

l.3] per impugnare in cassazione la sentenza di primo grado occorre (ovviamente) una procura speciale e non è sufficiente quella rilasciata per il giudizio di primo grado (Cass. n° 19226/2014);

l.4] conformi a costituzione sia la decidibilità con ordinanza e sia le restrizioni al controllo sulla motivazione (Cass. n° 26097/2014)

l.5] norme non applicabili all'impugnazione per nullità del lodo (App. Milano 12 marzo 2013);

l.6] per App. Napoli, 30 gennaio 2013 è palesemente infondato l'appello che si fonda essenzialmente sulla contestazione di un fatto che in primo grado non era stato contestato

### §§--III--§§

#### PROBLEMI SULL'ART. 345 C.P.C.

- a] la questione rimessa alle SS. UU. dalla III sezione con ordinanza n° 3276/2015: proposta in appello una domanda nuova inammissibile con atto di citazione notificato al difensore della controparte in primo grado, tale domanda interrompe la prescrizione, eventualmente con l'effetto di permanenza dell'interruzione di cui all'art. 2945, secondo comma, c.c.? il problema non è tanto quello dell'efficacia interruttiva della domanda che non venga decisa nel merito (qui è abbastanza pacifico che si ha interruzione con effetto permanente), quanto del destinatario della notifica (che non è la parte, ma il difensore e, oltretutto, il difensore del solo grado precedente);
- b] il confine tra domanda nuova e domanda modificata: diritti autodeterminati e mutamento del fatto genetico – domanda di condanna all'adempimento e domanda ex art. 2014 c.c.;
- c] l'eccezione rilevabile d'ufficio (e la modifica dell'eccezione);
- d] sotteso (e non sempre chiaramente definito) è il problema dell'allegazione di nuovi fatti a sostegno della modifica o dell'eccezione; due tesi:
- d.1] è possibile allegare nuovi fatti;
- d.2] i fatti che fondano la modifica o la nuova eccezione debbono esser già stati allegati in primo grado (o, comunque, emergere da documenti ivi già prodotti);
- e] se si ammette l'allegazione di nuovi fatti, sorge il problema delle prove utilizzabili;
- e.1] l'evoluzione normativa a cavallo del 2012 (prima anche le prove indispensabili, poi le sole prove che non fosse stato possibile addurre in primo grado);
- e.2] alla luce del nuovo testo: se il nuovo fatto allegato è controverso, la domanda o l'eccezione modificata o la nuova eccezione rilevabile d'ufficio è destinata ad essere respinta; se invece scatta la non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., la soluzione è diversa;
- f] fattispecie giurisprudenziali:

- f.1] Cass. SS. UU. n° 23284/2010: sì all'arricchimento senza causa, ma solo se i relativi fatti costitutivi erano già stati allegati in primo grado;
- f.2] Cass. n° 1370/2013 e Cass. n° 40/2015: sì all'usucapione quale modo d'acquisto della proprietà anche se in primo grado non erano stati allegati i fatti relativi;
- f.3] Cass. SS. UU. n° 26242/2014 e n° 26243/2014: rilevabilità d'ufficio in appello della nullità negoziale – la domanda di accertamento della nullità, proposta per la prima volta in appello, è nuova, ma può essere letta e salvata come eccezione di nullità (dunque, ai soli fini di rigetto dell'altrui domanda);
- f.4] Cass. SS. UU. n° 13902/2014: il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c. costituisce un'eccezione in senso lato, proponibile in appello (non così il comportamento del danneggiato, successivo all'evento, che aggravi o non riduca il danno ex art. 1227, secondo comma, c.c.)
- f.5] Cass. SS. UU. n° 10531/2013: l'accettazione con beneficio di inventario e la conseguente limitazione di responsabilità dell'erede rappresenta un'eccezione in senso lato (si noti che, nella fattispecie, tale accettazione con beneficio emergeva dai documenti già prodotti in primo grado, ma non dall'erede, che era rimasto contumace, bensì dalla controparte; la Corte non solo fa riferimento al principio di acquisizione della prova, ma sembra ritenere equivalente la prova del fatto all'allegazione del fatto stesso, allegazione che in primo grado era mancata);
- f.6] Cass. n° 1529/2015: interessi ulteriori richiedibili ex art. 345 solo se anche in primo grado si erano chiesti interessi;
- f.7] Cass. n° 6457/2015: possibile la domanda di restituzione di quanto pagato in attuazione della sentenza di primo grado (domanda proponibile addirittura sino al momento di precisazione delle conclusioni);
- f.8] Cass. SS. UU. 14475/2015: non sono nuovi i documenti di cui all'art. 638, anche se non erano stati prodotti nel primo grado dell'opposizione (incidenter tantum la Corte afferma come corretta e dovuta la prassi di far confluire d'ufficio nel fascicolo dell'opposizione il fascicolo della fase inaudita altera parte, fascicolo comprensivo del fascicolo documenti del ricorrente per decreto ingiuntivo);

## §§--IV--§§

### LA GIUSTA PARTE NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE

- a] il problema: se una delle parti, costituita per mezzo di un difensore, è colpita da un evento interruttivo (morte, perdita della capacità processuale, cessazione della rappresentanza legale) che non viene dichiarato, qual è la parte che può stare in giudizio nel processo di impugnazione (e che può ricevere la notifica della sentenza o notificare la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve)?
- b] distinzione tra accadimento nel corso del processo ed accadimento durante la decorrenza dei termini per impugnare;
- c] con riguardo al primo profilo c'è stata nel tempo una successione di interventi, anche delle sezioni unite, di segno opposto o, comunque, non sempre sintonico
- d] tesi possibili:
  - d.1] l'impugnazione va introdotta nei confronti della parte giusta (la fictio dell'art. 300 non perdura oltre il grado in cui l'evento si è verificato) e, di conseguenza, l'impugnate ha un onere di controllo analogo a quello che ha anteriormente all'introduzione del primo grado; e, se "sbaglia":
    - d.1.1] l'impugnazione è inammissibile;
    - d.1.2] l'impugnazione è nulla per un difetto dell'editio actionis (sanabile non retroattivamente);
    - d.1.3] l'impugnazione è nulla per un difetto della vocatio in ius (sanabile retroattivamente, visto che l'art. 164, primo comma, richiama il n° 2] dell'art. 163, che si riferisce alle parti);
  - d.2] l'impugnazione è validamente proposta;
- e] mentre Cass. SS. UU. n° 6073/2013 (in tema di estinzione e cancellazione dal registro delle imprese della società) aveva abbracciato sostanzialmente la tesi d.1], la più recente Cass. SS. UU. n° 15295/2014 (che peraltro riprende un precedente di più di cinquant'anni prima: Cass. SS. UU. n° 1294/1963, poi contraddetta da Cass. 3474/1971) abbraccia la tesi d.2], facendo essenzialmente riferimento, sul piano dei valori, alla responsabilità del difensore che non dichiara

l'evento e che, da tale silenzio, non può trarre un vantaggio per il proprio assistito mettendo in difficoltà la controparte;

f] mentre le tesi sin qui tratteggiate operano oggettivamente, è possibile (e talora la giurisprudenza lo ha fatto) dare rilevanza all'elemento soggettivo (anche sotto il profilo della rimessione in termini) di chi fa affidamento sulla situazione apparente;

g] il problema si complica se l'evento si realizza dopo la chiusura del processo e cioè durante il termine per impugnare: qui l'art. 328 sembra dare rilevanza alla realtà effettiva (allungando i termini per impugnare, in modo da dare la possibilità all'interessato di prendere atto della nuova situazione); nel caso di impugnazione "sbagliata" si ripropongono peraltro le alternative dell'inammissibilità e della nullità (sanabile retroattivamente oppure non retroattivamente);

h] a completare il quadro vanno anche considerate le ipotesi in cui l'evento interruttivo:

h.1] riguardi il contumace (qui è possibile clonare il ragionamento fatto per la parte costituita con difensore), visto che l'operatività dell'evento non è automatica;

h.2] riguardi la parte costituita personalmente o il difensore (qui sembra inevitabile dare rilievo alla realtà effettiva);

i] l'oscillazione delle tesi sembra talora in funzione della specificità della fattispecie (ad esempio, le SS UU del 2013 avevano di fronte un evento per il quale esiste un sistema di pubblicità che rende l'evento stesso conoscibile a tutti);

l] che cosa accade tra le sezioni semplici dopo le SS. UU. del 2014:

l.1] spesso le sentenze si adeguano in pieno, ma

l.2] Cass. n° 23574/2014 ritorna alle sezioni unite del 2013 con riguardo alla cancellazione dal registro delle imprese;

- 1.3] Cass. n° 5598/2015, con riguardo alla fusione per incorporazione e nel caso in cui l'impugnazione sia rivolta contro l'incorporante, ritiene nulla (ma sanabile ex tunc ai sensi dell'art. 291) la notifica effettuata presso il difensore dell'incorporata;
- 1.4] Cass. n° 24993/2014 dà rilevanza al fatto che, prima dell'impugnazione, gli eredi della controparte avevano notificato un precetto e ne ricava che il soggetto destinatario del precetto, se vuole impugnare, deve necessariamente farlo verso gli eredi;
- 1.5] Cass. n° 3824/2015 ritiene necessario evocare la giusta parte in caso di morte del contumace o di chi si sia costituito personalmente;
- m] il discorso inevitabilmente cambia se analizziamo non gli atti di cui è destinataria la parte colpita dall'evento interruttivo, ma gli atti che questa compie (è decisamente meno accettabile che sia valida l'impugnazione effettuata da un morto o da un incapace);
- n] conseguentemente, l'onere di verifica dell'avvocato sullo status del proprio cliente è probabilmente più accentuato dell'onere di verifica sullo status della controparte;
- o] l'allungarsi dei tempi processuali rende statisticamente più frequenti gli accadimenti interruttivi;

## §§--V--§§

### TEMI VARI

- a] alcuni riguardano in generale le impugnazioni e solo di riflesso l'appello;
- b] sentenza che reca sia una data di deposito e sia una data di pubblicazione: questione rimessa alle SS.UU. circa la decorrenza del termine lungo per impugnare, con particolare riguardo al caso in cui alla data del deposito la sentenza non fosse effettivamente conoscibile dalle parti;
- c] se la reiterazione dell'impugnazione inammissibile (prima della relativa dichiarazione) vada fatta nel termine breve per impugnare, decorrente dalla notifica dell'impugnazione inammissibile (il tema degli equipollenti della

notifica) (la giurisprudenza sino ad ora è per il sì, ma la dottrina prevalente è contraria): questione rimessa alle SS. UU.;

d] se sia inesistente o semplicemente nulla la notifica del ricorso in cassazione effettuata alla parte presso il difensore di primo grado, quando in appello la medesima parte era difesa da altro difensore: questione rimessa alle SS. UU.;

d] se sia immediatamente impugnabile in cassazione la sentenza d'appello che annulla quella di primo grado con rimessione della causa in primo grado ex artt. 353 o 354 (il problema, alla luce dell'art. 361, è quello della definitività o meno di tale sentenza e della sua incidenza su sole questioni o su domande): questione rimessa alle SS. UU.;

e] per Cass. n° 11969/2015 è possibile la translatio iudicii in caso di appello a giudice (solo) territorialmente incompetente (il caso si può porre, oltre che per un errore marchiano, a seguito del mutamento della geografia giudiziaria o nell'ipotesi di appello contro la sentenza del giudice di pace che coinvolga il foro erariale di cui all'art. 25);

f] per Cass. SS. UU. n° 22848/2013, l'appello avverso la sentenza resa ex art. 308, 2° comma, c.p.c., reiettiva del reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso ai sensi dell'art. 130 disp. att. con citazione anziché con ricorso è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156, a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice (è la solita configurazione teorica per cui l'atto sbagliato, in tanto è convertibile in quello corretto, in quanto rispetti i tempi della sequenza di questo);

g] per Cass. SS. UU. n° 9407/2013 non è necessario che l'atto di appello contenga l'avvertimento circa le conseguenze di una tardiva costituzione;

h.1] il problema dell'onere di produrre in appello i documenti sui quali si è fondata la motivazione della sentenza impugnata, documenti che servono quindi a dar corpo ai motivi, anche se originariamente erano stati prodotti dalla controparte; caso tipico: A agisce contro B; B eccepisce adempimento e produce

una quietanza; il giudice di primo grado respinge la domanda ritenendo provato l'adempimento; A appella sostenendo che il documento non prova nulla in quanto la quietanza si riferisce ad un'altra obbligazione; se quel documento non è prodotto in appello, vince A, visto che l'onere di provare il fatto estintivo è di B, oppure vince B, visto che A non ha concretato il suo motivo d'appello?;

h.2] la tesi ormai dominante (Cass. SS. UU. n° 28498/2005, Cass. SS. UU. n° 3033/2013) è la seconda, ed è sintomo forte dell'inquadrimento dell'appello come *revisio prioris instantiae* piuttosto che come *novum iudicium*, nonché di una sorta di presunzione di legittimità e giustizia della sentenza di primo grado;

i] per Cass. SS. UU. n° 23299/2011, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico; ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (ma per Cass., SS. UU. n° 14288/2007, tale onere non sussiste in relazione alle questioni processuali rilevabili anche d'ufficio, come il difetto di giurisdizione, in relazione alle quali è sufficiente devolvere la questione al giudice d'appello, anche senza argomentare circa la non condivisibilità delle tesi espresse dal giudice di primo grado);

l] per Cass. n° 10864/2011:

- il termine di dieci giorni - entro il quale l'appellante ha l'onere di costituirsi - decorre, in caso di notificazione a più parti, dalla prima e non dall'ultima delle notificazioni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 347 e 165; e
- la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli;

m] per Cass. SS. UU. n° 4059/2010, l'omessa pronuncia non rientra tra i vizi che determinano la rimessione della causa al primo giudice, e dunque il giudice d'appello, che rilevi il vizio, è tenuto a porvi rimedio decidendo la causa nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione;

n] il problema dell'onere dell'appello incidentale (o della semplice riproposizione) per la devoluzione al giudice d'appello di questioni processuali (tipico, il difetto di giurisdizione) addotte dal convenuto come elementi impeditivi della decisione di merito, decisione che poi suoni a favore del medesimo convenuto: negli anni 2007 e 2008 per l'onere dell'appello incidentale si sono espresse Cass. SS. UU. n° 25246/2008 e Cass. SS. UU. n° 12067/2007.